

**ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**

**(art.125-ter del Testo Unico della Finanza – D. Lgs. n.58 del 28 febbraio 1998  
e successive modificazioni ed integrazioni)**

Verona, 13 marzo 2013

## INDICE

INDICE .....	2
PREMESSA .....	3
AVVISO DI CONVOCAZIONE .....	4
RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO.....	9
1) Modifiche al Regolamento d'Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.....	10
2) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni; .....	23
3) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti .....	25
4) Determinazione, per l'esercizio 2013, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa indennità di presenza.....	27
5) Nomina del Consiglio di Amministrazione.....	29
6) Nomina del Collegio dei Probiviri .....	31
7) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti .....	33

## **PREMESSA**

Il presente documento, recante le relazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 19/20 aprile 2013, viene messo a disposizione, ai sensi all'art. 125-ter, 1° comma, del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998, e successive modificazioni ed integrazioni) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per i giorni 19 (prima convocazione) e 20 (seconda convocazione) aprile 2013, come stabilito dagli artt. 125-bis e 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le relazioni predisposte ai sensi di specifiche norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità stabilite all'art. 125-ter, 1° comma, del Testo Unico della Finanza.

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

**Società Cooperativa**

**Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16**

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378**

**Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012 – Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n.  
019**

**Capitale sociale 170.379.138,00 euro i.v. ed esistente**

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 19 aprile 2013 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 7-B, con ingresso previsto dalla porta "E1" accessibile da Viale dell'Industria, alle ore 9.00 di sabato 20 aprile 2013, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Modifiche al Regolamento d'Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
3. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.
4. Determinazione, per l'esercizio 2013, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa indennità di presenza.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio dei Proviviri.
7. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alla vigente normativa, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance", sarà resa disponibile al pubblico la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, e segnatamente:

- almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 20 marzo 2013, le relazioni degli Amministratori sulle materie

all'ordine del giorno e l'altra documentazione per cui è prevista la pubblicazione prima dell'Assemblea diverse da quelle successivamente elencate;

- almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 29 marzo 2013, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Relazione sulla remunerazione, le liste per la nomina di amministratori e le liste per la nomina del Collegio dei Proibiviri. Nel medesimo termine sarà altresì resa disponibile la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari recante le informazioni di cui all'art.123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

I Soci hanno facoltà di prendere visione della predetta documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire e votare all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali l'intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l'apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione; copia della stessa, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all'intervento in Assemblea viene comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente all'avviso di convocazione; esso è altresì reperibile sul sito <http://www.cattolica.it>. Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro a partire dal 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 24.217.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione della comunicazione sopra indicata.

Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante voto di lista ai sensi di Statuto. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, le liste dei Soci possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le liste dei Soci, composte in conformità alle disposizioni statutarie sotto sintetizzate, possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 25 marzo 2013.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, per cui si procederà all'integrale rinnovo nell'Assemblea di cui al presente avviso, è composto, ai sensi di Statuto, da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e i restanti residenti altrove. Ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a tre, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui allo Statuto sociale e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei tre territori sopra indicati e secondo quanto previsto all'art. 33.1 dello Statuto Sociale, e quindi: i) provincia di Verona; ii) provincia di Vicenza; iii) altrove. Le liste dei Soci composte da un numero di candidati pari o superiore a sei devono altresì recare candidati secondo le provenienze territoriali di cui sopra nelle proporzioni previste dall'art. 33.1 dello Statuto Sociale.

Sarà possibile l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi di cui all'art. 33.4 dello Statuto.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione dovrà vedere la presenza di almeno due

membri indipendenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto nel rispetto dell'equilibrio tra generi ai sensi della Legge n. 120/2011 e dello Statuto sociale, con una presenza minima di quattro consiglieri del genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 25 marzo 2013 .

Con riferimento all'elezione del Collegio dei Proviviri, ferme le vigenti disposizioni normative, si rammenta che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Sociale, come richiamato dall'art. 48, il Collegio dei Proviviri, da eleggere mediante voto di lista ai sensi di Statuto, dovrà essere formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, come richiamato dall'art. 48, le liste dei Soci possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste, che ai sensi dello Statuto devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Proboviro effettivo ed uno o più candidati alla carica di Proboviro supplente, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 25 marzo 2013.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, potrà presentare una propria lista.

Si ricorda che il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 56.793.046 azioni. La società detiene, alla data del presente avviso, n. 455.168 azioni proprie.

Il deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio dei Proviviri e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei rispettivi termini dianzi indicati, anche tramite l'invio della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [serviziosoci@pec.gruppocattolica.it](mailto:serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

Si informa che, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative per lo svolgimento delle relative attività, provvedendo al deposito delle stesse presso la sede sociale e rendendole disponibili sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it>, nella sezione "Governance".

Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società e delle citate modalità operative per una più completa informativa relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri.

Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino, secondo le vigenti normative, di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dal presente avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. La richiesta dovrà pervenire presso la sede della Società entro il decimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata all'indirizzo [serviziosoci@pec.gruppocattolica.it](mailto:serviziosoci@pec.gruppocattolica.it). Entro il medesimo termine, i Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui esse propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Verona, 13 marzo 2013

Il Presidente  
(Paolo Bedoni)



**RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Modifiche al Regolamento d'Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Consoci,

Le modifiche proposte al Regolamento d'Assemblea, approvato dall'Assemblea del 30 aprile 2011, sono motivate principalmente dall'esigenza di tener conto della possibilità – introdotta all'art. 30 dello Statuto Sociale dall'Assemblea del 15 dicembre 2012 – di attivare, in occasione delle Assemblee dei Soci, uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'adunanza assembleare, in modo da consentire ai Soci, ammessi a parteciparvi ai sensi di legge e dello Statuto e muniti del biglietto di ammissione, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. Si ricorda che i collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.

Con l'occasione, inoltre, sono stati previsti alcuni ulteriori interventi di semplificazione e snellimento dell'operatività assembleare, anche alla luce e tenuto conto della prassi, al fine di consentire un più spedito svolgimento dei lavori e facilitare quindi la partecipazione dei Soci alla seduta. Altre modifiche sono dettate da esigenze di precisazione espressiva e di coordinamento dell'articolato.

A seguire sono riportate, nella colonna di destra, le modifiche proposte, a confronto con il testo attualmente vigente, riprodotto nella colonna di sinistra con evidenza delle parti di cui si propone l'eliminazione.

## ARTICOLO 1

### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dei Soci di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (di seguito, ~~anche~~ la “Società”).
2. Per quanto non espressamente ~~stabilito, si intendono richiamate~~ **stabilito, si intendono richiamate** le norme di legge, regolamentari e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

## ARTICOLO 2

### Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea i Soci legittimati ai sensi dello Statuto Sociale.
2. Possono assistere all'Assemblea senza alcuna formalità Amministratori, Sindaci, componenti la Direzione, nonché esponenti della Società di Revisione. Con l'autorizzazione del Presidente, possono altresì assistere:
  - a) dipendenti e collaboratori della

## ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento (**di seguito, il “Regolamento”**) disciplina lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dei Soci di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (di seguito, la “Società”).
2. **Il Regolamento trova applicazione alle attività svolte nel luogo in cui è presente il Presidente e il Segretario (di seguito, “Sede Principale”) e, per quanto compatibile, nei luoghi in cui fossero attivati collegamenti a distanza in conformità alla normativa vigente e allo Statuto della Società (di seguito, “Sedi Collegate”).**
3. Per quanto non espressamente **disposto, trovano applicazione** le norme di legge, regolamentari e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società **nonché le disposizioni di volta in volta impartite dal Presidente dell'Assemblea.**

## ARTICOLO 2

1. Possono intervenire in Assemblea i Soci legittimati ai sensi dello Statuto Sociale **e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.** **Secondo quanto previsto dallo Statuto, dalla Sede Principale dell'Assemblea possono essere attivati collegamenti a distanza con una o più Sedi Collegate che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso la Sede Principale per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari e di esprimere, al momento della votazione, il proprio voto.**
2. Possono assistere all'Assemblea senza alcuna formalità Amministratori, Sindaci, componenti la Direzione, nonché esponenti della Società di Revisione. Con l'autorizzazione del Presidente, possono altresì assistere:
  - a) dipendenti e collaboratori della

- |   |   |
|---|---|
| <p>Società o di sue controllate qualora ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori;</p> <p>b) esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati;</p> <p>c) esperti esterni appositamente invitati per coadiuvare la Società;</p> <p>d) altre persone a vario titolo legate alla Società o a sue controllate.</p> <p>3. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea circa la presenza dei soggetti sopra indicati.</p> | <p>Società o di sue controllate qualora ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori;</p> <p>b) esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati;</p> <p>c) esperti esterni appositamente invitati per coadiuvare la Società;</p> <p>d) altre persone a vario titolo legate alla Società o a sue controllate.</p> <p>3. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea circa la presenza dei soggetti sopra indicati.</p> |
|---|---|

### ARTICOLO 3

### ARTICOLO 3

#### Profili procedurali per l'intervento in Assemblea, accesso ed uscite

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio <del>nel luogo di svolgimento della riunione</del> almeno mezz'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea, <del>salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.</del></p> <p>2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali <del>dove si svolge la riunione</del>, un documento di identificazione personale e gli altri documenti eventualmente necessari per attestare la legittimazione ad intervenire. Il personale appositamente incaricato dal Presidente rilascia un apposito documento di ammissione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori.<br/><del>Per l'intervento all'Assemblea valgono comunque le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie tempo per tempo vigenti.</del></p> <p>3. Spetta al Presidente verificare il diritto all'intervento in Assemblea e le formalità relative, come pure le modalità di accesso.</p> <p>4. I Soci che intendono abbandonare l'Assemblea prima della sua chiusura possono farsi rappresentare da altro Socio mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., previa verifica e annotazione da</p> | <p>1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio <b>presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate</b> almeno mezz'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea.</p> <p>2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali <b>della Sede Principale e delle Sedi Collegate</b>, un documento di identificazione personale e gli altri documenti eventualmente necessari per attestare la legittimazione ad intervenire. Il personale appositamente incaricato dal Presidente rilascia un apposito documento di ammissione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori.</p> <p>3. Spetta al Presidente verificare il diritto all'intervento in Assemblea e le formalità relative, come pure le modalità di accesso, <b>sia nella Sede Principale che nelle eventuali Sedi Collegate.</b></p> <p>4. I Soci che intendono abbandonare l'Assemblea prima della sua chiusura possono farsi rappresentare da altro Socio mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., previa verifica e annotazione da</p> |
|--|--|

- |  |   |
|--|---|
| <p>parte della Società.</p> <p>5. Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a <del>presentare</del> il documento di ammissione per la registrazione dell'uscita e a <del>restituire</del> le schede di votazione non utilizzate. <del>Nei casi di rientro, essi sono parimenti tenuti a presentare il documento di ammissione per la registrazione dell'ingresso.</del></p> <p>6. Il Presidente dell'Assemblea dispone di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento. Tale personale, in quanto il Presidente lo richieda, interviene per eseguirne le disposizioni.</p> <p>7. Fatti salvi i supporti d'ausilio alla verbalizzazione e alla predisposizione delle risposte, è vietato <del>nei locali in cui si svolge la riunione</del> l'utilizzo di apparecchi fotografici, video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere.</p> | <p>parte della Società.</p> <p>5. Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a <b>restituire</b> il documento di ammissione per la registrazione dell'uscita e le schede di votazione <b>eventualmente consegnate all'ingresso</b> e non utilizzate.</p> <p>6. Il Presidente dell'Assemblea dispone <b>presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate</b> di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento. Tale personale, in quanto il Presidente lo richieda, interviene per eseguirne le disposizioni.</p> <p>7. <b>In caso di attivazione di collegamenti a distanza, il Presidente nomina un proprio delegato, anche professionista esterno alla Società, a seguire, con l'ausilio del personale incaricato, lo svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni presso le eventuali Sedi Collegate.</b></p> <p>8. Fatti salvi i supporti d'ausilio alla verbalizzazione e alla predisposizione delle risposte, è vietato <b>presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate</b> l'utilizzo di apparecchi fotografici, video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere.</p> |
|--|---|

#### ARTICOLO 4

#### ARTICOLO 4

##### Costituzione e apertura dei lavori

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.</p> <p>2. Il Presidente è assistito dal Segretario, nominato dall'Assemblea tra i Soci su proposta del Presidente stesso ovvero, quando necessario ai sensi di legge o ritenuto dal Presidente opportuno, da un notaio anche non Socio. Il Segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia e possono avvalersi di apparecchi di registrazione ai soli fini della verbalizzazione.</p> | <p>1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.</p> <p>2. Il Presidente è assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci su proposta del Presidente stesso ovvero, quando necessario ai sensi di legge o ritenuto dal Presidente opportuno, da un notaio, anche non Socio. Il Segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia e possono avvalersi di apparecchi di registrazione ai soli fini della verbalizzazione.</p> |
|--|--|

- |  |  |
|--|--|
| <p>3. Il Presidente comunica il numero dei Soci, in proprio o per delega, presenti; <del>accertato</del> che l'Assemblea è regolarmente costituita, il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari.</p> <p>4. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto congruo a seconda delle circostanze dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.</p> | <p>3. Il Presidente comunica il numero dei Soci, in proprio o per delega, <b>complessivamente</b> presenti <b>presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate. Tutti i Soci presenti, sia nella Sede Principale che nelle eventuali Sedi Collegate, concorrono a formare i quorum costitutivi e deliberativi di volta in volta richiesti.</b> Accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari.</p> <p>4. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto congruo a seconda delle circostanze dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.</p> <p>5. <b>Il Presidente può proporre all'Assemblea, a seconda delle circostanze, la nomina di scrutatori scelti in numero adeguato alle necessità tra i Soci intervenuti presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate, tenendo conto, in relazione alle votazioni per le cariche sociali, delle esigenze di rappresentanza e di tutela di tutte le eventuali liste presentate. Gli scrutatori, nell'ambito delle direttive fornite dal Presidente, di cui sono collaboratori, coordinano - ove necessario coadiuvati da personale di supporto - le operazioni di voto. Gli scrutatori, se nominati, sottoscrivono un verbale relativo alle attività svolte e alle votazioni effettuate da conservarsi agli atti della Società.</b></p> |
|--|--|

## ARTICOLO 5

## ARTICOLO 5

### Ordine del giorno, trattazione e presidenza

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Il Presidente o, su suo invito, altra persona dallo stesso incaricata illustra sinteticamente gli argomenti in discussione e le proposte sottoposte all'approvazione.</p> <p>2. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la discussione degli argomenti e delle proposte all'ordine del</p> | <p>1. Il Presidente o, su suo invito, altra persona dallo stesso incaricata illustra sinteticamente gli argomenti in discussione e le proposte sottoposte all'approvazione.</p> <p>2. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la discussione degli argomenti e delle proposte all'ordine del</p> |
|---|---|

- giorno avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, anche con la trattazione di tutti o parte degli stessi in un'unica soluzione, e che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno; di ciò viene data comunicazione all'Assemblea.
3. Il Presidente può altresì disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'apertura delle operazioni di voto ~~sulla nomina delle cariche sociali~~ abbia luogo contestualmente all'inizio della relativa trattazione e quindi pone un termine di durata, comunque non prima dell'esaurimento della trattazione stessa.
  4. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno ~~e~~ venga presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene di norma data integrale lettura della documentazione che sia stata ~~previamente~~ depositata, a disposizione degli interessati, ~~come indicato nell'avviso di convocazione~~. Tale documentazione, ~~su proposta del Presidente~~, può essere data per letta ovvero sintetizzata a cura del Presidente stesso o di persona da lui incaricata: in ogni caso, una copia verrà consegnata in sede assembleare a chiunque ne faccia richiesta.
  5. ~~Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente, previo richiamo, può togliere la parola:
 
    - ~~— qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;~~
    - ~~— in caso di non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;~~
    - ~~— in tutti i casi in cui l'intervenuto pregiudichi gravemente l'ordinato svolgimento dei lavori.~~~~
  6. Qualora uno o più degli intervenuti impediscano ad altri la discussione ovvero l'esercizio del diritto di voto oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al
- giorno avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, anche con la trattazione di tutti o parte degli stessi in un'unica soluzione, e che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno; di ciò viene data comunicazione all'Assemblea.
3. Il Presidente può altresì disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, **quando la documentazione con le relative proposte di delibera sia stata già messa a disposizione dei Soci sul sito internet della Società prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea**, che l'apertura delle operazioni di voto abbia luogo contestualmente all'inizio della relativa trattazione e quindi pone un termine di durata, comunque non prima dell'esaurimento della trattazione stessa.
  4. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno **ovvero** venga presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene di norma data integrale lettura della documentazione che sia stata depositata **prima dell'avvio dei lavori e che risulti** a disposizione degli interessati. Tale documentazione può essere data per letta ovvero sintetizzata a cura del Presidente stesso o di persona da lui incaricata: in ogni caso, una copia verrà consegnata in sede assembleare a chiunque ne faccia richiesta.
  5. Qualora uno o più degli intervenuti impediscano ad altri la discussione ovvero l'esercizio del diritto di voto oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al



regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento ~~dalla sala della riunione~~ per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

7. Qualora tali provvedimenti siano assunti durante la fase di discussione, prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi, ferma la facoltà di reiterare il provvedimento di allontanamento a fronte del persistere dei comportamenti sopra descritti.
- ~~8. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina degli scrutatori, per le votazioni che richiedano scrutinio, scelti in numero adeguato alle necessità tra i Soci intervenuti, tenendo conto delle esigenze di rappresentanza e di tutela di tutte le eventuali liste presentate per le elezioni alle cariche sociali. Di massima, per ogni eventuale seggio costituito vi sarà un corpo di tre scrutatori e saranno formati seggi in proporzione al numero dei Soci presenti al momento dell'inizio delle votazioni. Gli scrutatori, nell'ambito delle direttive fornite dal Presidente, di cui sono collaboratori, coordinano ove necessario coadiuvati da personale di supporto le operazioni di voto assicurandone la regolarità.~~
- ~~9. Gli scrutatori sottoscriveranno un verbale relativo alle attività svolte e alle votazioni effettuate da allegarsi al verbale assembleare.~~

## ARTICOLO 6

### Intervento nella discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola alle persone sotto indicate che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I Soci legittimati all'esercizio del diritto di voto o i loro rappresentanti possono chiedere la parola su ciascuno degli

regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento **dalla Sede Principale e dalle eventuali Sedi Collegate** per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

6. Qualora tali provvedimenti siano assunti durante la fase di discussione, prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi, ferma la facoltà di reiterare il provvedimento di allontanamento a fronte del persistere dei comportamenti sopra descritti.

## ARTICOLO 6

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola alle persone sotto indicate che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo **e che siano presenti presso la Sede Principale. L'intervento nella discussione non è consentito agli intervenuti presso le eventuali Sedi Collegate.**
2. I Soci legittimati all'esercizio del diritto di voto o i loro rappresentanti **che siano intervenuti presso la Sede Principale**

argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni nonché formulando proposte.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore Generale possono chiedere al Presidente, ovvero essere da questo invitati, ad intervenire nella discussione: possono altresì intervenire, su invito del Presidente e al fine di fornire chiarimenti sulle materie in discussione, gli altri soggetti partecipanti all'Assemblea ai sensi dell'art. 2.
4. L'Amministratore Delegato ha comunque diritto, ove lo richieda, di formulare interventi e considerazioni, fermo il potere del Presidente di porre limiti e condizioni. Il Presidente del Collegio Sindacale o il suo sostituto ha diritto di formulare considerazioni e dichiarazioni a nome del Collegio Sindacale medesimo.
5. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento, che può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando non sia stata dichiarata chiusa la raccolta delle richieste di intervento sull'argomento.
6. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi.
7. E' in facoltà del Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti in discussione, nonché del numero di richiedenti la parola, stabilire all'atto dell'apertura della discussione o anche nel prosieguo dei lavori una regolamentazione di massima della durata dei singoli interventi, e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione dei Soci. Il Presidente potrà tuttavia valutare l'opportunità di concedere al Socio un ulteriore periodo di tempo, rispetto a quello stabilito di massima, per consentirgli di completare il proprio intervento.

possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni nonché formulando proposte.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore Generale possono chiedere al Presidente, ovvero essere da questo invitati, ad intervenire nella discussione: possono altresì intervenire, su invito del Presidente e al fine di fornire chiarimenti sulle materie in discussione, gli altri soggetti partecipanti all'Assemblea ai sensi dell'art. 2.
4. L'Amministratore Delegato ha comunque diritto, ove lo richieda, di formulare interventi e considerazioni, fermo il potere del Presidente di porre limiti e condizioni. Il Presidente del Collegio Sindacale o il suo sostituto ha diritto di formulare considerazioni e dichiarazioni a nome del Collegio Sindacale medesimo.
5. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento, che può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando non sia stata dichiarata chiusa la raccolta delle richieste di intervento sull'argomento.
6. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi.
7. E' in facoltà del Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti in discussione, nonché del numero di richiedenti la parola, stabilire all'atto dell'apertura della discussione o anche nel prosieguo dei lavori una regolamentazione di massima della durata dei singoli interventi, e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione dei Soci. Il Presidente potrà tuttavia valutare l'opportunità di concedere al Socio un ulteriore periodo di tempo, rispetto a quello stabilito di massima, per consentirgli di completare il proprio intervento.
8. **Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente, previo richiamo, può togliere la parola:**
  - qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
  - in caso di non pertinenza

- dell'intervento all'argomento posto in discussione;**
- in tutti i casi in cui l'intervenuto pregiudichi l'ordinato svolgimento dei lavori.**
8. Il Presidente e/o, su suo invito, le altre persone presenti all'assemblea ai sensi dell'art. 2 rispondono ai quesiti proposti di norma al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno, ferma restando peraltro la facoltà di provvedere dopo ogni intervento. In particolare, il Presidente può invitare l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, come pure il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, a fornire le risposte e i chiarimenti opportuni.
  9. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute. Circa informazioni di dettaglio, il cui immediato riscontro non risulti oggettivamente praticabile, il Presidente può riservarsi, se del caso, di rispondere, previa verifica della documentazione aziendale, in separata sede.
  10. Esauriti tutti gli interventi e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
  11. Dopo la chiusura della discussione ~~di ciascun argomento all'ordine del giorno, gli aventi diritto potranno intervenire solo per formulare una breve dichiarazione di voto.~~
9. Il Presidente e/o, su suo invito, le altre persone presenti all'assemblea ai sensi dell'art. 2 rispondono ai quesiti proposti di norma al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno, ferma restando peraltro la facoltà di provvedere dopo ogni intervento. In particolare, il Presidente può invitare l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, come pure il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, a fornire le risposte e i chiarimenti opportuni.
  10. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute. Circa informazioni di dettaglio, il cui immediato riscontro non risulti oggettivamente praticabile, il Presidente può riservarsi, se del caso, di rispondere, previa verifica della documentazione aziendale, in separata sede.
  11. Esauriti tutti gli interventi e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
  12. Dopo la chiusura della discussione, **nessun intervenuto può prendere la parola.**

## ARTICOLO 7

## ARTICOLO 7

### Sospensione dei lavori e aggiornamento

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.
  2. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
  3. Fermo quanto previsto dall'art. 2374 c.c., il Presidente può, con proprio motivato provvedimento, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, aggiornare i lavori dell'Assemblea, disponendo la ripresa il giorno successivo e fissando
1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.
  2. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
  3. Fermo quanto previsto dall'art. 2374 c.c., il Presidente può, con proprio motivato provvedimento, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, aggiornare i lavori dell'Assemblea, disponendo la ripresa il giorno successivo e fissando

- contemporaneamente l'ora dell'adunanza.
4. Il Presidente può altresì disporre, a condizione che l'Assemblea non si opponga, l'aggiornamento dei lavori entro il termine massimo di cinque giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora.

## ARTICOLO 8

### Votazioni

1. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messi in votazione, dando di norma la precedenza a quelle formulate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente stesso e, a seguire, quelle eventualmente presentate dai Soci secondo l'ordine di presentazione e su specifica mozione di voto.
2. Le votazioni sono effettuate ~~per scrutinio~~ palese e, fatto salvo quanto previsto per la nomina delle cariche sociali, hanno luogo in linea generale ~~come segue: i Soci che intendano esprimere voto favorevole saranno chiamati ad esprimersi per alzata di mano mentre i Soci che intendano esprimere voto contrario ovvero astenersi saranno invitati a recarsi presso specifiche aree, esprimendo tale voto direttamente,~~ secondo le modalità di volta in volta individuate. ~~Unitamente al riscontro del voto contrario o dell'astensione verrà rilevata, in conformità alle vigenti disposizioni, l'identità del votante. Il numero e l'identità dei Soci favorevoli risulterà, per differenza, sulla scorta dell'elenco degli intervenuti e delle annotazioni di entrate ed uscite dalla sede della riunione assembleare.~~
3. In alternativa a quanto sopra, il Presidente può stabilire altre modalità di espressione del voto, ~~tra le quali anche quella per cui il voto sia espresso tramite l'utilizzo di apparecchiature elettroniche di rilevazione che dovranno essere tali da assicurare l'identificazione del voto espresso da ogni~~

- contemporaneamente l'ora dell'adunanza.
4. Il Presidente può altresì disporre, a condizione che l'Assemblea non si opponga, l'aggiornamento dei lavori entro il termine massimo di cinque giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora, **ferme restando sedi e modalità già stabilite per la stessa Assemblea.**

## ARTICOLO 8

1. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messi in votazione, dando di norma la precedenza a quelle formulate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente stesso e, a seguire, quelle eventualmente presentate dai Soci secondo l'ordine di presentazione e su specifica mozione di voto.
2. **Le votazioni si svolgono contestualmente presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate in osservanza a quanto stabilito dallo Statuto.**
3. Le votazioni sono effettuate **in modo** palese e, fatto salvo quanto **disposto dal Presidente ai sensi del comma 4 del presente articolo** ovvero previsto per la nomina delle cariche sociali, hanno luogo in linea generale **per alzata di mano, mediante eventuale prova e controprova, con registrazione degli astenuti e dei contrari** presso specifiche aree, secondo le modalità di volta in volta individuate. Il numero e l'identità dei Soci favorevoli risulterà, per differenza, sulla scorta dell'elenco degli intervenuti e delle annotazioni di entrate ed uscite **dalla Sede Principale e dalle eventuali Sedi Collegate.**
4. In alternativa a quanto sopra, il Presidente può stabilire altre modalità di espressione del voto, **disponendo, a titolo esemplificativo, che** il voto sia espresso tramite **schede o** l'utilizzo di apparecchiature elettroniche di rilevazione, che dovranno essere tali da

singolo avente diritto.

assicurare l'identificazione del voto espresso da ogni singolo avente diritto.

#### ARTICOLO 9

#### ARTICOLO 9

##### Votazioni per le cariche sociali

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento, alle votazioni per la nomina delle cariche sociali, ~~trova~~ applicazione la normativa di legge, regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente.

1. Fermo restando quanto previsto **agli articoli 4.5 ed 8** del presente Regolamento, alle votazioni per la nomina delle cariche sociali **trovano** applicazione la normativa di legge, regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente **e le disposizioni impartite, a seconda delle circostanze, dal Presidente.**

#### ARTICOLO 10

#### ARTICOLO 10

##### Proclamazione dei risultati

1. Ultimate le votazioni, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, proclama all'Assemblea i risultati.

1. Ultimate le votazioni **e, quando occorra, le operazioni di scrutinio**, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, proclama all'Assemblea i risultati.

#### ARTICOLO 11

#### ARTICOLO 11

##### Chiusura

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ~~la relativa votazione~~, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e **ultimate le relative operazioni di voto**, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

#### ARTICOLO 12

#### ARTICOLO 12

##### Verbalizzazione

1. Il Presidente ha facoltà di consegnare al Segretario o al notaio, per essere allegati al verbale, documenti letti o esposti durante la riunione, che siano ritenuti pertinenti alle materie e agli argomenti discussi.
2. Il verbale è redatto, dopo la conclusione dei lavori, anche nei giorni successivi, nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. Esso sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

1. Il Presidente ha facoltà di consegnare al Segretario o al notaio, per essere allegati al verbale, documenti letti o esposti durante la riunione, che siano ritenuti pertinenti alle materie e agli argomenti discussi.
2. Il verbale è redatto, dopo la conclusione dei lavori, anche nei giorni successivi, nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. Esso sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

**ARTICOLO 13**

**ARTICOLO 13**

**Disposizioni finali**

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.</p> <p>2. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.</p> | <p>1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente, <b>nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie</b>, può adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.</p> <p>2. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.</p> |
|--|---|

\*

**Proposta di deliberazione**

Il Consiglio di Amministrazione :

- considerata positivamente l'esperienza applicativa del Regolamento d'Assemblea adottato nell'Assemblea del 30 aprile 2011;
- rilevata l'esigenza di adattarne le previsioni al fine di assicurare la effettiva praticabilità della possibilità – introdotta all'art. 30 dello Statuto Sociale dall'Assemblea del 15 dicembre 2012 – di attivare, in occasione delle Assemblee dei Soci, uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'adunanza assembleare, in modo da consentire ai Soci, ammessi a parteciparvi ai sensi di legge e dello Statuto e muniti del biglietto di ammissione, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto;
- ritenuta altresì l'opportunità di alcuni ulteriori interventi di semplificazione e snellimento dell'operatività assembleare, anche alla luce e tenuto conto della prassi, al fine di consentire un più spedito svolgimento dei lavori e facilitare quindi la partecipazione dei Soci alla seduta, nonché di altre modifiche dettate da esigenze di precisazione espressiva e di coordinamento dell'articolato;

propone pertanto l'approvazione delle modifiche al testo di Regolamento Assembleare sopra riportate, prevedendo altresì la immediata applicazione del testo come sopra modificato alla seduta assembleare del [19/20] aprile 2013.

- 2) **Approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni;**

Il Consiglio di Amministrazione informa che il fascicolo di bilancio, cui in questa sede si fa pieno rinvio, sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dall'art. 154-ter Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998, e successive modificazioni ed integrazioni), e quindi entro il 29 marzo 2013.

Propone che l'Assemblea, preso atto del contenuto del bilancio, con la nota integrativa, della relazione sulla gestione, dei relativi dati e della proposta di destinazione del risultato, deliberi di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, con i relativi inerenti documenti e quindi di destinare il risultato dell'esercizio secondo quanto dettagliatamente esposto nel fascicolo stesso.

\* \* \*



- 3) **Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti**

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 e della Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011 che ha modificato il Regolamento Emittenti in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 123-ter del Testo Unico per la Finanza (D. Lgs. 58/1998, e successive modificazioni ed integrazioni), rinvia alla propria proposta in materia di politiche di remunerazione, contenuta nella relazione che sarà messa a disposizione nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa, e quindi entro il 29 marzo 2013, di cui si propone all'Assemblea l'approvazione.

\* \* \*

- 4) **Determinazione, per l'esercizio 2013, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa indennità di presenza**

Il Consiglio, tenute presente le prescrizioni di legge e statutarie per la determinazione dei compensi e dell'indennità di presenza per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, considerate le funzioni svolte, le dimensioni del Gruppo ed i correlati impegni e responsabilità nonché le precedenti deliberazioni in materia, propone ai sensi degli artt. 25, 27 e 45, 1° e 3° comma, dello Statuto, in conformità al parere espresso dal Comitato per la Remunerazione, i seguenti emolumenti, complessivamente riferibili all'insieme di tutti gli Amministratori facenti parte del Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo, fatta eccezione per la indennità di presenza, che è individuale, invariati rispetto a quelli proposti sin dal 2007:

- Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2013 euro 1.080.000,00  
  
*di cui Euro 360.000,00 quale compenso aggiuntivo per i componenti il Comitato Esecutivo*
  
- Indennità di presenza per l'anno 2013 euro 450,00

\* \* \*

**5) Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Si ricorda che nell'Assemblea del 19/20 aprile 2013 si procederà alla nomina integrale del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto con le modalità approvate nell'Assemblea del 15 dicembre 2012.

Infatti, nell'ambito delle modifiche statutarie deliberate nella predetta Assemblea, è stata prevista la modificazione del precedente regime dei rinnovi del Consiglio di Amministrazione, che contemplava la scadenza ogni anno di un terzo dei Consiglieri, con l'adozione di un regime di rinnovo integrale contestuale con cadenza triennale. Sono state conseguentemente modificate le disposizioni dell'art. 33 dello statuto, che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché alcune correlate previsioni, disponendo altresì tra le norme transitorie dello Statuto (art. 54) che le modifiche introdotte avrebbero avuto efficacia *"a decorrere dalla prima Assemblea ordinaria dei Soci, per tale intendendosi anche gli adempimenti preliminari alla stessa, convocata per l'approvazione del bilancio successivamente al 1° gennaio 2013, che quindi procederà al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione in conformità alla predette norme come modificate."*

Le modifiche statutarie sopra ricordate, autorizzate dalla competente Autorità ed iscritte al Registro delle Imprese in data 31 gennaio 2013, sono ora pienamente efficaci.

Si provvederà quindi, nell'Assemblea del [19/20] aprile 2013, al rinnovo integrale del Consiglio, mediante voto di lista secondo le modalità sintetizzate nell'avviso di convocazione e comunque dettagliate nello Statuto, cui si fa in questa sede pieno rimando.

Le liste di candidati che saranno depositate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale saranno rese disponibili al pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 29 marzo 2013.

\* \* \*

**6) Nomina del Collegio dei Proviviri**

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 viene a scadere il Collegio dei Proviviri eletto nell'assemblea del 24 aprile 2010, composto dai Soci di seguito indicati:

Componenti effettivi

- 1) Piero Clementi, nato a Verona il 9 febbraio 1934
- 2) Gerardo Menegazzi, nato a Bovolone (VR) il 4 agosto 1924
- 3) Antonio Galice, nato a Seren del Grappa (BL) il 16 giugno 1931

Componenti supplenti

- 4) Sergio Caneparo, nato a Biella il 17 ottobre 1947
- 5) Marco Cicogna, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 30 marzo 1930

Il Consiglio con l'occasione esprime i più sinceri ringraziamenti per l'opera svolta nell'interesse della Società.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale, il Collegio dei Proviviri, da eleggere mediante voto di lista ai sensi di Statuto, dovrà essere formato da n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti.

Si provvederà quindi, nell'Assemblea del [19/20] aprile 2013, al rinnovo integrale del Collegio dei Proviviri, mediante voto di lista secondo le modalità sintetizzate nell'avviso di convocazione e comunque dettagliate nello Statuto, cui si fa in questa sede pieno rimando.

Le liste di candidati che saranno depositate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale saranno rese disponibili al pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 29 marzo 2013.

\* \* \*



- 7) **Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Si riporta di seguito la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al punto 7) all'ordine del giorno della parte ordinaria "Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti." con la relativa relazione illustrativa. (\*)

\* \* \*

(\*) Si precisa che il documento recante la proposta e la relativa relazione illustrativa è stato già pubblicato e reso disponibile dal 14 marzo 2013.

Egredi Consoci,

Si ricorda che l'art. 23 dello Statuto Sociale prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2529 del codice civile, la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, di acquistare e vendere azioni proprie.

Si propone il rinnovo dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2012, nei termini sostanzialmente invariati e nei limiti di seguito precisati.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

L'acquisto, il *trading* e la vendita di azioni proprie sono finalizzati, e quindi opportuni ed utili, sia all'eventualità di disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni straordinarie volte a stabilire rapporti di *partnership* o collaborazione con altri operatori industriali ovvero finanziari, sempre nell'ambito del *business* tipico della Società; sia per contenuti interventi sul mercato volti a dare liquidità e volumi stabili alle negoziazioni del titolo, nell'interesse degli azionisti e della Società, e ad evitare incertezze ed oscillazioni ingiustificate nelle quotazioni.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate e/o al servizio di piani di *stock-option*.

Numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data odierna, il capitale sociale è composta da n. 56.793.046 azioni ordinarie, tutte aventi valore nominale di tre euro e godimento regolare.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 2357, comma 1, del codice civile), degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, l'autorizzazione proposta riguarda l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie entro un ammontare massimo delle riserve disponibili pari ad Euro 30.000.000 (trenta milioni), fermo restando che comunque il numero delle azioni in portafoglio non deve eccedere il 3% delle

azioni costituenti il capitale sociale.

La richiesta di autorizzazione prevede la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, comunque, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Infine, allo scopo di beneficiare di tutte le opportunità concesse dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione intende chiedere all'Assemblea dei Soci di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto d'opzione inerente alle azioni in proprietà della Società, secondo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile, per la durata del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie di cui si chiede l'autorizzazione. In mancanza di specifica autorizzazione assembleare in tal senso, il diritto di opzione inerente alle azioni in proprietà della Società sarebbe infatti attribuito proporzionalmente alle altre azioni, stante il divieto di sottoscrizione delle proprie azioni di cui all'articolo 2357-*quater* del codice civile.

#### Informazioni utili alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 2357 del codice civile

Gli acquisti non potranno essere effettuati per importi che non trovino capienza nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. A tal fine si precisa che nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, sottoposto all'approvazione della stessa Assemblea convocata per l'approvazione della presente proposta di autorizzazione ed assumendone in questa sede l'approvazione, risultano iscritte riserve disponibili per euro 861.024.854 e, in particolare, euro 653.039.047 <sup>(1)</sup> relativamente alla riserva sovrapprezzo azioni.

A fronte delle azioni proprie in portafoglio, dovrà essere effettuata una appostazione contabile, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, iscrivendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2357-ter del codice civile, una apposita "Riserva per azioni proprie in portafoglio".

Si precisa che alla data della presente relazione, 13 marzo 2013, la Società detiene n. 455.168 azioni proprie, pari allo 0,8015% del capitale sociale, per un valore di riserve impiegate pari ad

---

<sup>(1)</sup> Importo al 31 dicembre 2012 che tiene conto dell'allocazione di euro 3.571.991 a riserva acquisto azioni proprie e da aggiornare secondo quanto *infra* indicato.

euro 4.890.881 <sup>(2)</sup>). Le società controllate non risultano detenere azioni della Società.

Atteso che il limite previsto di azioni proprie in portafoglio non può superare, secondo la proposta formulata, il 3% delle azioni costituenti il capitale sociale, risulta verificato il rispetto della soglia limite prevista dal 3° comma dell'art. 2357 del codice civile, pari al 20% del capitale sociale.

Resta inteso che, in caso di alienazione, l'importo corrispondente della Riserva per azioni proprie in portafoglio potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

#### Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione all'acquisto richiesta è di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni di acquisto autorizzate in una o più volte ed in ogni momento entro l'arco temporale sopra indicato.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare l'eventuale cessione.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo minimo di acquisto non potrà comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni.

Vi proponiamo altresì di autorizzare l'alienazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, in qualsiasi momento e senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta, per le finalità sopra indicate da

---

<sup>(2)</sup> Dati al 13 marzo 2013.

intendersi, ad ogni buon conto, qui riportati, nonché di autorizzare l'ulteriore utilizzo di tutte le azioni proprie acquistate in coerenza e nell'ambito delle medesime finalità sopra individuate, in tutti i casi a termini e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà i criteri di determinazione del relativo prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

#### Modalità di acquisto e vendita delle azioni

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli n. 132 del decreto legislativo n. 58/1998 e n. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite in conformità alle norme citate, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto riguarda il volume di azioni, gli acquisti e le vendite non saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato presso Borsa Italiana. Il volume medio è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.

Le alienazioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi e/o l'assegnazione in coerenza e nell'ambito delle finalità sopra individuate, fermo in ogni caso il rispetto della normativa applicabile.

## Proposta di deliberazione

Si sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

L'Assemblea dei Soci

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione
- avute presenti le vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale
- preso atto che, alla data odierna, la Società detiene n. 455.168 azioni proprie, pari allo 0,8015% del capitale sociale, per un valore di riserve impiegate pari ad euro 4.890.881 <sup>(3)</sup>, mentre le società controllate non risultano detenere azioni della società (\*)

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie ordinarie, del valore nominale di euro tre per azione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, con le modalità di seguito precisate.

L'avvio dell'operatività, ovvero la sua sospensione e/o cessazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Comitato Esecutivo.

A) Acquisto di azioni proprie

- a) L'acquisto potrà essere effettuato con utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo ora iscritta in bilancio per complessivi euro 653.039.047, entro un ammontare massimo delle riserve disponibili pari ad Euro 30.000.000 (trenta milioni), fermo restando che comunque il numero delle azioni in portafoglio non deve eccedere il 3% delle azioni costituenti il capitale sociale;
- b) Le operazioni di acquisto potranno essere disposte in qualsiasi momento entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione.
- c) Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore nel minimo di oltre il 20% e superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Cattolica registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola

---

<sup>(3)</sup> Dati al 13 marzo 2013.

operazione.

- d) Gli acquisti dovranno essere effettuati nell'osservanza delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'art. 144-*bis* del Regolamento n. 11971 approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
- e) La Società costituirà, ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 3, del codice civile, una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni acquistate, mediante prelievo di pari importo dalle riserve sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze. La riserva così costituita sarà mantenuta finché le azioni proprie acquistate non saranno alienate. In caso di alienazione delle azioni proprie acquistate, la riserva di cui sopra confluirà alle riserve di provenienza, ricostituendo la disponibilità per successivi acquisti entro il termine previsto dalla presente autorizzazione.

**B) Trading e vendita di azioni proprie**

- a) Le azioni che saranno acquistate in esecuzione della deliberazione assembleare potranno formare oggetto di atti di compravendita e disposizione e, quindi, essere cedute anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente richiesta di autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni alla luce delle motivazioni espresse nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società.
- b) Le alienazioni delle azioni proprie acquistate potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato. L'alienazione può avvenire nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, fermo in ogni caso il rispetto della normativa applicabile.

\* \* \*

---

(\*) I dati riportati, riferiti alla data del 13 marzo 2013, saranno aggiornati in sede di Assemblea.